



Divisione Risorse

Direzione Centrale Risorse Umane  
Settore Gestione del personale  
Ufficio Normativa e rapporto di lavoro

Alle Direzioni Regionali  
Alle Direzioni Provinciali di  
Trento e Bolzano

**OGGETTO: Chiarimenti sull'applicazione dell'art. 19 del CCNL FC**

Sono pervenute richieste di chiarimenti sull'applicazione dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Funzioni Centrali del triennio 2019 – 2021 e, nello specifico, sull'alternatività degli istituti disciplinati dal comma 2 e dal comma 10 del citato articolo.

Come noto, il comma 2, prevede che il dipendente assunto presso l'Amministrazione, nei cui confronti è applicabile il CCNL FC, possa essere esonerato dal periodo di prova, previo suo consenso, qualora lo abbia già superato *“nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto”*.

Il comma 10 disciplina la fattispecie della conservazione del posto senza retribuzione durante il periodo di prova per il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso *“presso l'amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza”*.

Al riguardo, si conferma che i due istituti devono considerarsi tra loro alternativi e che, qualora il dipendente dovesse essere esonerato dal periodo di prova, in presenza delle condizioni previste dalla citata previsione contrattuale, non potrà trovare contemporanea applicazione il comma 10, proprio per il venir meno del presupposto che è costituito, per l'appunto, dall'effettivo svolgimento del periodo di prova.

Occorre tuttavia evidenziare che la richiesta di usufruire della tutela prevista dall'art. 19 comma 10, da parte del dipendente vincitore di concorso, non preclude allo stesso la possibilità di richiedere e ottenere l'esonero dal periodo di prova anche successivamente all'assunzione. Infatti, la richiesta può essere formulata sia prima sia successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Resta inteso che, qualora la richiesta di esonero del periodo di prova dovesse essere accolta dalla struttura di destinazione, verrà meno il diritto alla conservazione del posto di cui al comma 10.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi

*firmato digitalmente*